

Atti n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA**

**BRENO (BS)**

\*\*\*\*\*

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla  
predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica  
relativo ai lavori risoluzione dell'interferenza tra Val Rabbia e S.S.

42 in Comune di Sonico

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*\*\*

L'Anno **duemila** \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ) in  
Breno (Bs), presso gli Uffici della Comunità Montana di Valle Camonica, ubicati in  
Piazza F. Tassara n. 3.

**TRA**

- **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA**, con sede in Breno (Bs)

Piazza F. Tassara n. 3, codice fiscale n. 01766100984 in persona del dott. for.

Sangalli Gian Battista nato a Darfo il 01/08/1964, Responsabile del Servizio

Foreste e Bonifica Montana dell'Ente nominato con Decreto Presidenziale n.

\_\_\_\_/\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica e le funzioni qui

espletate presso la sede dell'Ente, il quale interviene in questo Atto in

rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta,

che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche solo

"Amministrazione Committente";

**E**

- **L'ING. ALEX TOIGO** con studio in Largo Aldo Moro n. 2, codice fiscale TGOLXA79E29Z133E e Partita IVA 03370780169, nato a Uster (CH) il 29/05/1979, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 3418, in attuazione ed in esecuzione della Determinazione n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

si **stipula e conviene** quanto segue.

**ART. 1. – Oggetto dell'incarico**

L'ing. Alex Toigo si impegna ad assumere l'incarico, affidato dalla Comunità Montana di Valle Camonica, relativo alla Predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori risoluzione dell'interferenza tra Val Rabbia e S.S. 42 in Comune di Sonico

**ART. 2 – Obblighi legali**

**1)** Il *tecnico incaricato* è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, alla deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

**2)** Resta a carico del *tecnico incaricato* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non

aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

### **ART. 3 – Descrizione delle prestazioni**

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

- 1 Relazione illustrativa generale;
  - Studio di prefattibilità ambientale;
  - Studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
  - Planimetria generale e elaborati grafici;
  - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
  - Calcolo sommario della spesa;
  - Quadro economico di progetto;
  - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

### **ART. 4 – Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

- 1) Il *Tecnico incaricato* rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
- 2) L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alle prestazioni da eseguire;
- 3) I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le

norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente.

4) Tutti i files, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:

a. in forma cartacea (n. 2 copie);

b. su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

#### **ART. 5 – Termini per l'espletamento dell'incarico**

Gli elaborati di cui alle progettazioni in argomento dovranno essere trasmesse alla Comunità Montana entro il 15/02/2022.

#### **ART. 6 – Penali**

1) Il ritardo nell'espletamento di quanto affidato comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 8, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 5; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

2) Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

#### **ART. 7 – Risoluzione del contratto**

1) È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli della prestazione richiesta.

2) È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente

contratto in ogni momento quando il *tecnico incaricato* contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3) La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **ART. 8 – Determinazione dei compensi**

A fronte delle prestazioni previste all'art. 3, si riconosce al *tecnico incaricato* un corrispettivo netto pari ad € 16.500,00.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti tra il *tecnico incaricato* e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico intenda o debba avvalersi.

#### **ART. 9 – Modalità di corresponsione dei compensi**

I compensi, così come stabiliti all'articolo 8, saranno corrisposti in un'unica soluzione entro 30 gg dalla trasmissione degli elaborati.

La liquidazione dei compensi è subordinata alla presentazione di apposita fattura.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge n. 136/2010 e s.m.i., i pagamenti relativi all'incarico in oggetto saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario seguente:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO filiale 092 DARFO-AG.1, Darfo Boario Terme (Bs)-CIN I, ABI 05696 e CAB 54440 e Conto Corrente n° 000006422X55.Codice Coordinata Bancaria Univoca IBAN IT72 I056 4400 0000 6422 X55 - CODICE

BIC/SWIFT POSOIT2102S intestato a Toigo Alex.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare ci si obbliga ad osservare, pena la nullità assoluta del contratto, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 3 - comma 8 - della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Committente procederà a risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il tecnico incaricato dovrà osservare le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6 co. 3 del decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge 136/2010).

#### **ART. 10 – Conferimenti verbali**

Il *tecnico incaricato* è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. È inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

#### **ART. 11 – Definizione delle controversie**

1) Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia

stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal *tecnico incaricato* ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2) Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di BRESCIA.

#### **ART. 12 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti saranno raccolti presso la Comunità Montana di Valle Camonica, Servizio Foreste e Bonifica Montana, per le finalità di cui al presente atto.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I trattamenti saranno effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e manuali.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate; oppure ai soggetti titolari per Legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente Regolamento che disciplina la materia.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Committente, Servizio Foreste e Bonifica Montana, titolare del trattamento.

#### **ART. 13 – Disposizioni transitorie**

1) Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per

il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2) Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Breno, lì \_\_\_\_\_

**Per la Comunità Montana**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**IL TECNICO INCARICATO**

FORESTE E BONIFICA MONTANA

*(Ing. Alex Toigo)*

*(dott. for. Gian Battista Sangalli)*